



Protocollo d'intesa
tra
Università degli Studi di Trieste
e
Confindustria Alto Adriatico
Gorizia Pordenone Trieste

Protocollo d'intesa
tra

Confindustria Alto Adriatico (di seguito anche l'Associazione o Confindustria), con sede legale in Trieste, Piazza A. e K. Casali 1, rappresentata da Michelangelo Agrusti, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sociale operativa di Pordenone, Piazzetta del Portello 2

e

Università degli Studi di Trieste, di seguito, per brevità, denominata anche Università o Ateneo, in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante *pro tempore* prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ateneo, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2024 (prot. n.210715),

PREMESSO CHE

1. la conoscenza, la ricerca e la formazione superiore universitaria sono fattori strategici primari per la crescita economica e sociale;
2. lo sviluppo futuro dei sistemi territoriali e la competitività delle attività produttive dipendono sempre più dalla conoscenza e dalla capacità di innovare;
3. il PNRR e il Programma operativo FESR 2020-2027 della regione Friuli Venezia Giulia prevedono per l'accesso ai programmi di finanziamento rapporti di collaborazione tra imprese e Università e centri di ricerca
4. nel 2011 è stato rinnovato e aggiornato il protocollo d'intesa tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e Confindustria nazionale, per favorire la collaborazione e l'integrazione tra mondo della formazione e della ricerca ed il sistema delle imprese;
5. è di grande interesse per l'Università e per i suoi dipartimenti sviluppare in collaborazione con Confindustria progetti didattici, di ricerca e di terza missione in particolare sulle tematiche di specializzazione intelligente nelle aree individuate dalla Regione FVG.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1) Finalità dell'intesa

L'Università degli Studi di Trieste e Confindustria Alto Adriatico si impegnano a rafforzare i reciproci rapporti



attivando occasioni di confronto e di condivisione sulla didattica, la ricerca e il trasferimento tecnologico per favorire forme strutturate di collaborazione tra i Dipartimenti e il sistema delle imprese.

Articolo 2) Aree prioritarie di intervento

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1) e con il fine di promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio, rafforzando la collaborazione e l'integrazione tra il sistema delle imprese e l'università, le parti concordano di attivare iniziative specifiche relative alle 5 Aree di Specializzazione Intelligente definite nell'ambito della "Strategia regionale di specializzazione intelligente (s3) del Friuli Venezia Giulia per il periodo 2021-2027", approvata con Delibera regionale n. 990 del 25 giugno 2021 e concernente:

- a. La transizione energetica, economia circolare e sostenibilità ambientale;
- b. La Fabbrica Intelligente e lo Sviluppo Sostenibile delle filiere *Made in Italy*;
- c. Le Tecnologie Marittime - *Sustainable Waterborne Mobility and its land connections*;
- d. La Salute, Qualità della vita, Agroalimentare e Bioeconomia;
- e. Il *Cultural heritage, design*, industria della creatività, turismo.

promuovere iniziative utili a supportare-sviluppare attività di didattica, ricerca e trasferimento tecnologico in collaborazione con

- a. Polo Tecnologico Alto Adriatico "Andrea Galvani"
- b. LEF *LEAN EXPERIENCE FACTORY*
- c. *Urban Center* Trieste

attivare iniziative di collaborazione con gli ITS del Friuli Venezia Giulia con particolare riguardo

- a. ITS Accademia Nautica;
- b. ITS Alto Adriatico;
- c. ITS Volta.

In tali ambiti, le parti si impegnano a individuare congiuntamente iniziative e sviluppare progetti volti a:

1. Orientamento:

- Progettare e promuovere congiuntamente attività volte all'orientamento degli studenti in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado - Istituti Tecnici, Professionali e Licei -, al fine di favorire una realistica conoscenza delle opportunità di lavoro del territorio.
- Promuovere nelle scuole secondarie di secondo grado - Istituti Tecnici, Professionali e Licei le materie STEAM, con particolare attenzione alla sensibilizzazione delle studentesse.

2. Didattica:

- adeguare l'offerta formativa universitaria alla domanda dei portatori di interesse, con specifica attenzione alle organizzazioni produttive, per offrire le nuove professionalità richieste dal mercato;
- promuovere la specializzazione tecnica e manageriale dei profili in uscita dagli studi universitari attraverso lo sviluppo di percorsi di alta formazione;
- rafforzare, sulla base dei fabbisogni espressi dalle imprese, l'offerta formativa post laurea, in particolare relativa ai dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionali, ai master universitari;
- coinvolgere le aziende nelle attività formative, facilitando la docenza extra accademica e le attività di stage e tirocini formativi per gli studenti.

3. Ricerca:

- promuovere progetti di ricerca e di sviluppo precompetitivo congiunto e concorrere all'assegnazione delle risorse dei bandi di ricerca comunitari, nazionali e transfrontalieri;
- Contribuire a dare pratica ed efficace attuazione alla Legge regionale "Sviluppimpresa" (L.R.



3/2021) recante disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia, con specifico riferimento alle iniziative volte a favorire la collaborazione tra imprese e Università e infrastrutture di ricerca e sviluppo pubbliche e private, ai fini di accelerare il trasferimento tecnologico e la transizione digitale nel sistema manifatturiero, favorire l'attrazione di imprese innovative e creative, servizi avanzati e talenti.

4. Trasferimento tecnologico:

- supportare l'internazionalizzazione delle traiettorie tecnologiche già individuate dai cluster, nel loro aggiornamento e nell'implementazione di progetti di sviluppo atti al tessuto produttivo di riferimento;
- supportare gli *spin off* esistenti e promuovere la nuova imprenditorialità innovativa in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza per lo sviluppo di nuovi prodotti, negli ambiti *delle Aree di intervento sopra indicate*;
- promuovere la cultura dell'innovazione e il trasferimento tecnologico, attraverso il rafforzamento dell'azione dell'Ufficio preposto per la creazione di nuovi *spin off* ed agevolare i contatti e le relazioni con il sistema delle imprese

Articolo 3) Comitato di indirizzo

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente protocollo viene istituito un Comitato di Indirizzo, composto direttamente dal Rettore dell'Università, o suo delegato, e dal Presidente dell'Associazione, o suo delegato, assistiti dai relativi staff tecnici.

Articolo 4) Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione del presente Protocollo non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 5) Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta, nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Protocollo. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 6) Clausola di limitazione di responsabilità

Confindustria non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di Confindustria né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Confindustria.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da Confindustria; è parimenti esclusa ogni garanzia di Confindustria per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 7) Codici etici e di comportamento

Confindustria dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito *web* dell'Ateneo.



Articolo 8) – Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo

Articolo 9) Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (includere abbreviazioni) senza l'espreso consenso scritto.

Articolo 10) Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito *web*.

Articolo 11) – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 12) Comunicazione e visibilità del Protocollo d'intesa

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa tramite tutti proprio canali.

Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.



Articolo 13) Durata

Il presente protocollo avrà validità triennale, con scadenza al 31 dicembre 2027 e potrà essere rinnovato dalle Parti, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dal Protocollo con un preavviso di tre mesi.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa con effetto immediato qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione -salvi diversi accordi- del caso previsto al terzo comma.

Articolo 14) Controversie

Per qualunque controversia relativo al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 15) Oneri economici

Il presente protocollo d'intesa non comporta alcun onere economico per le Parti.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

Per l'Università l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Date e luoghi delle firme digitali

Il Rettore

Dell'Università degli Studi di Trieste
Prof. Roberto Di Lenarda

Il Presidente

di Confindustria Alto Adriatico
Dott. Michelangelo Agrusti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 della presente Convenzione.

Il Rettore

Dell'Università degli Studi di Trieste
Prof. Roberto Di Lenarda

Il Presidente

di Confindustria Alto Adriatico
Dott. Michelangelo Agrusti
